REGOLAMENTO (CEE) N. 1936/78 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 1804/77 per quanto riguarda la data di consegna dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1804/77 della Commissione, del 4 agosto 1977, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1977/1978 (3), la consegna agli organismi d'intervento dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione deve essere effettuata al più tardi il 15 agosto 1978 ; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, il vino eventualmente consegnato per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70, nonché quello destinato alla produzione di acquavite ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1930/76, devono essere distillati al più tardi il 15 agosto 1978 ; che, a causa di difficoltà tecniche sopravvenute inerenti alle operazioni di distillazione occorre rinviare la data limite di distillazione del vino e di consegna dell'alcole per il periodo necessario per il completamento delle operazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 15 agosto 1978 che figura all'articolo 4, paragrafo 4 e all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1804/77 è sostituita da quella del 31 agosto 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 16.